



Roma 26 luglio 2010

Protocollo: 100922

Rif.:

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
delle Dogane

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane tutti

OGGETTO: Reg (UE) 278 del 31 marzo 2010 che modifica il
Regolamento (CE) 1276/08 ed il Regolamento CE 612/09

Con il Regolamento in oggetto, la Commissione Europea ha apportato alcune modifiche ai reg. (CE) 1276/08 e 612/09 sulla disciplina dei controlli che regolano le operazioni di esportazione con richiesta di restituzione o di altri importi .

Come ben noto le informazioni apposte sull'esemplare di controllo T5 dalla dogana di esportazione, in materia di controlli sulle merci e prelevamento campioni per le analisi, hanno lo scopo di fornire, all'Autorità doganale, destinataria di tale documento, tutte le informazioni utili per l'adempimento delle formalità doganali ad essa spettanti.

Poiché le note apposte sull'esemplare di controllo T5 non sempre risultano di facile interpretazione e comprensione, soprattutto per difficoltà linguistiche, la Commissione Europea, al fine di semplificare l'attività delle Autorità doganali **destinatari** di tale documento, ha modificato l'art.15 del Regolamento CE 1276/08 e l'informazione prevista dall'art. 5 par. 8 del Reg. CE 612/09 codificando le informazioni e sostituendole con codici uniformi, che per opportuna consultazione si allegano alla presente.

Scaturiscono, pertanto, da tale Regolamento gli adempimenti che seguono in capo alle dogane di esportazione e alle dogane di uscita, **nelle fattispecie in cui l'attraversamento comunitario impone l'emissione dell'esemplare di controllo T5.**

Dogana di esportazione

Dovrà annotare le informazioni previste, in materia di controlli, **nella casella D** del T5, utilizzando i pertinenti codici di controllo elencati nell'allegato II bis del Reg. CE 1276/08. (**art. 15 del Reg. CE 1276/08, modificato**).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, dopo l'entrata in vigore del Regolamento in questione – 1 luglio 2010 - non sarà più annotato sul T5 il messaggio “ eseguito controllo fisico ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE 1276/08 “ , bensì il codice di controllo **A1000**.

Il Regolamento in parola ha anche modificato **l'art. 5 par. 8 del Reg. CE 612/09**. In particolare è stato sancito, nei modi e nei termini preesistenti, l'obbligo del controllo visivo e la contestuale annotazione, nella casella D dell'esemplare di controllo T5, del codice A1300, menzionato nell'allegato II del predetto Regolamento (CE) 612/09, così come modificato dal Reg. UE 278/10.

Dogana di uscita (nelle fattispecie di attraversamento comunitario)

Dovrà annotare nella casella J dell' esemplare di controllo T5 l'esito dei controlli effettuati utilizzando i pertinenti codici descritti nell'allegato II bis del Reg. CE 1276/08, modificato.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'annotazione “**I risultati del controllo di sostituzione specifico di cui all'art. 9 del Reg. CE 1276/08 sono conformi** “ dovrà essere sostituito **dal codice di controllo A3200**.

Nella casella J del T5 , inoltre , la dogana di uscita dovrà annotare il proprio codice di riferimento quale previsto nell'allegato 37 quater , punto 8 , del Reg. CE 2454/93.

Fermo restando la preesistente obbligatorietà della compilazione dell'apposita check-list in caso di controlli di sostituzione o di sostituzione specifico, qualora **emergessero irregolarità**, la dogana di uscita dovrà allegare copia della predetta lista all'esemplare di controllo T5, che sarà restituito all'Organismo pagatore. Contestualmente la dogana di uscita dovrà chiedere al predetto Organismo i provvedimenti adottati in merito alle irregolarità segnalate. Il Regolamento in questione ha sottolineato, inoltre, che le tecniche di analisi e di gestione dei rischi non possono prescindere dalla reputazione professionale dell' operatore. Dal momento che la corretta compilazione dell'esemplare di controllo T5 è indice di tale professionalità, il Regolamento in parola ha disposto che le eventuali imperfezioni riscontrate in tale documento debbono essere comunicate all'Autorità responsabile dell'adattamento del profilo di rischio dello Stato membro in cui è stato rilasciato l'esemplare di controllo. Contestualmente nella casella J dello stesso esemplare dovrà essere apposto uno dei codici elencati nella parte IV dell'allegato 2bis dello stesso Reg. 1276/08, come modificato dal reg. (UE) 278/09.

Pertanto, in caso di irregolarità riscontrate dall'Ufficio doganale di uscita, gli Uffici di esportazione invieranno all'Ufficio Centrale Antifrode – Ufficio Analisi dei rischi – e per conoscenza alla Direzione Centrale Accertamenti e Controlli –Ufficio metodologia e controllo degli scambi – copia dei relativi modelli T5, unitamente alla prevista relazione sui correlati controlli effettuati.

Tutti gli altri adempimenti previsti dall'art. 15 del Reg. CE 1276/08 e tutte le modalità di conservazione dei dati e dei documenti da tenere a disposizione della Commissione Europea sono rimaste invariate; rimangono pertanto in vigore le disposizioni impartite con la circolare n. 31823 del 4 marzo 2009.

Si ritiene opportuno, infine , riportare il significato di alcuni termini ricorrenti nell'ambito del regolamento.

Ufficio doganale di esportazione

l'Autorità doganale presso cui viene depositata la dichiarazione di esportazione;

Ufficio doganale di uscita

l'ultimo ufficio doganale prima dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità;

Ufficio doganale di destinazione dell'esemplare di controllo T5

L'Autorità doganale competente a garantire il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci quando le stesse prima di lasciare definitivamente il territorio doganale della Comunità, attraversano un Paese membro diverso da quello che ha accettato la dichiarazione doganale di esportazione;

Altri importi : operazioni che beneficiano di particolari misure finanziarie a carico del **FEAGA e del FEASR**.

Codice di controllo

Informazione, manoscritta o a stampa, espressa in modo chiaramente leggibile , con la lettera “ A “ seguita da 4 cifre

Si richiama l'attenzione, come già sottolineato con la circolare 31823 del 4 marzo 2009, ad una **una rigorosa applicazione del Reg. CE 1276/08**, modificato, e ad una ordinata registrazione dei dati che, come prassi, saranno trasmessi periodicamente ai servizi comunitari competenti e tenuti a loro disposizione per eventuali verifiche.

Il Regolamento (UE) 278/10, che entra in vigore il 1 luglio 2010, ha soppresso gli allegati da III a VII del Reg. CE 1276/08

sostituendoli con i codici di controllo di cui all'allegato II bis ; ha
sostituito, inoltre , l'allegato II del Reg. CE 612/09 .

Codeste Direzioni vorranno vigilare sul corretto adempimento,
da parte degli uffici, delle presenti istruzioni, assicurando che le
pregresse e locali disposizioni interne di servizio vengano
immediatamente modificate al fine di risultare conformi al mutato
quadro normativo comunitario.

Il Direttore
Dott. Roberto Chiara
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*